18. Il contenzioso giurisdizionale

18.1. Considerazioni generali

Anche nel 2008 si è confermata l'utilità del ricorso previsto dall'art. 152 del Codice, volto alla tutela giurisdizionale del diritto alla protezione dei dati personali in alternativa al ricorso presentato in sede amministrativa al Garante.

Nel corso dell'anno sono stati notificati all'Autorità centoventisette ricorsi, dimensione quantitativa analoga a quella riscontrata nel 2007, nel quale era stato registrato un incremento notevolissimo.

Atteso l'elevato numero di tali controversie, assume sempre maggiore utilità l'obbligo di notifica al Garante di tutti i ricorsi presentati all'autorità giudiziaria (art. 152, comma 7) e l'obbligo – purtroppo non sempre puntualmente adempiuto – per le cancellerie di trasmettere al Garante copia dei provvedimenti emessi dall'autorità giudiziaria in relazione a quanto previsto dal Codice o in materia di criminalità informatica (art. 154, comma 6).

La disponibilità di tali strumenti consente al Garante di avere un'ampia informazione sull'evoluzione della giurisprudenza in materia di protezione dei dati personali e di segnalare al Parlamento e al Governo gli interventi normativi necessari per la tutela dei diritti degli interessati (come previsto dall'art. 154, comma 1, lett. *f*), del Codice).

18.2. I profili procedurali

In base all'art. 152 tutte le controversie riguardanti l'applicazione del Codice sono devolute all'autorità giudiziaria ordinaria (comma 1), con ricorso da depositare nella cancelleria del tribunale del luogo ove risiede il titolare del trattamento (comma 2).

In tema di giurisdizione, contrariamente a quanto accaduto nel 2007, nel corso del 2008 l'Autorità non ha avuto notizia di ricorsi concernenti il trattamento dei dati personali proposti avanti al giudice amministrativo.

In tema di competenza territoriale, il Tribunale di Sorrento (provvedimento del 25 ottobre 2008) e il Tribunale di Grosseto (sentenza n. 163 del 7 dicembre 2005) in applicazione del disposto di cui all'art. 152, comma 2, del Codice, hanno dichiarato la loro

incompetenza territoriale a conoscere delle controversie ivi azionate, in favore del tribunale del luogo dove risiede il titolare del trattamento (rispettivamente il Tribunale di Milano e di Firenze).

In tema di competenza per materia, il Tribunale di Ferrara (sentenza n. 1946 del 24 gennaio 2008) ha dichiarato che spetta al giudice ordinario, ai sensi dell'art. 152, commi 1 e 3, del Codice, e non al giudice della volontaria giurisdizione, la competenza a trattare i giudizi concernenti l'applicazione del Codice.

Nel 2008 sono stati proposti due ricorsi straordinari al Presidente della Repubblica nei confronti di provvedimenti del Garante.

Nel primo caso il Consiglio di Stato, accogliendo la tesi sostenuta dall'Autorità, ha dichiarato inammissibile il ricorso (parere n. 4468/2007). Pur ricordando che la giurisprudenza dello stesso Consiglio ha ritenuto ammissibile in via di principio, avverso gli atti amministrativi illegittimi, sia il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, sia l'azione avanti al giudice ordinario (Ad. Gen. n. 988 del 29 maggio 1998), il giudice amministrativo ha però escluso la possibilità di ricorso straordinario avverso gli atti dell'amministrazione oggetto di forme di tutela giurisdizionale, quale quella prevista dall'art. 152, comma 1, del Codice, qualificabile come esclusiva e funzionale.

Con tale decisione il Consiglio di Stato ha modificato il precedente orientamento, di cui si è dato conto nella *Relazione* 2006, in base al quale aveva invece ritenuto ammissibile il ricorso straordinario al Capo dello Stato proposto nei confronti di un provvedimento adottato dal Garante in materia di trattamento di dati personali (parere n. 2265/2005).

Altro ricorso straordinario, attualmente in attesa di decisione, è stato proposto per l'annullamento del *provvedimento* del 23 gennaio 2008 ([doc. *web* n. 1487903], *v. Relazione* 2007, *par.* 12.2) con il quale il Garante ha disposto nei confronti del Consiglio dell'ordine degli avvocati di Santa Maria Capua Vetere il divieto del trattamento, in qualunque forma, di dati personali biometrici di alcuni praticanti avvocati.

18.3. I PROFILI DI MERITO

Alcune pronunce emesse dall'autorità giudiziaria, in fattispecie in cui non erano in discussione provvedimenti adottati dal Garante, evidenziano come ancora non si presti sufficiente attenzione alla tutela dei minori nella pubblicazione di notizie attraverso i mezzi di informazione.

Con ricorso al Tribunale di Paola, i genitori di una minore disabile hanno lamentato la pubblicazione della notizia della deliberazione comunale con la quale era stata concessa una forma di assistenza in favore della figlia, della quale era stata rivelata l'identità.

Il Tribunale ha ricordato che in base al codice di deontologia relativo al trattamento dei dati personali in ambito giornalistico il diritto del minore alla riservatezza è primario rispetto al diritto di cronaca. Ha specificato inoltre che disposizioni del codice vietano la pubblicazione dei nomi dei minori comunque coinvolti in fatti di cronaca, tanto più ove vengano rivelati dati sensibili, in quanto idonei a rivelarne lo stato di salute, e che comunque la pubblicazione dell'identità della minore non era essenziale al fine di descrivere l'avvenuta adozione della delibera.

Il Tribunale ha quindi condannato il direttore editoriale del periodico al risarcimento del danno (sentenza n. 574 del 17 aprile 2007).

Il Tribunale di Torino si è invece pronunciato in ordine alla pubblicazione su di un periodico di un articolo contenente i dati identificativi, corredati da fotografia, di un minore coinvolto in un procedimento giudiziario. Anche in tale caso il Tribunale, citando un pronunciamento del Garante, ha ricordato la priorità accordata dal codice deontologico relativo al trattamento dei dati personali in ambito giornalistico al diritto alla riservatezza del minore rispetto al diritto di cronaca. Nella specie, inoltre, particolari disposizioni contenute anche nel Codice (art. 50), vietano espressamente la pubblicazione di dati idonei a consentire l'identificazione di un minore coinvolto in un procedimento giudiziario. Il Tribunale (sentenza n. 4244 del 2 luglio 2008) ha quindi vietato alla testata giornalistica l'ulteriore diffusione di notizie o immagini idonee a consentire l'identificazione del minore, condannando i responsabili al risarcimento del danno.

18.4. LE OPPOSIZIONI AI PROVVEDIMENTI DEL GARANTE

L'anno 2008 ha registrato un netto incremento delle opposizioni a provvedimenti del Garante: a fronte dei diciotto ricorsi del 2007, nel 2008 sono state proposte trentadue opposizioni, di cui dodici nei confronti di decisioni assunte a seguito di ricorso.

Tale incremento va ascritto principalmente all'aumento delle opposizioni nei confronti di ordinanze ingiunzioni concernenti il pagamento di sanzioni amministrative comminate dall'Autorità sulla base dell'accertamento della violazione di disposizioni del Codice. La casistica indica quattordici opposizioni di tale natura (nel 2007 erano state solo due). Due dei relativi giudizi sono giunti a definizione in sede di merito.

Nel corso del 2008 l'Autorità ha avuto notizia di dieci decisioni dell'autorità giudiziaria relative ad opposizioni a provvedimenti del Garante, che si è sempre costituito.

Per quanto riguarda le opposizioni a ordinanze ingiunzioni, il Tribunale di Roma (sentenza n. 21303 del 29 ottobre 2008) ha accolto il ricorso proposto da un laboratorio di analisi al quale è stata comminata la sanzione amministrativa per non aver provveduto alla notificazione del trattamento con le modalità previste dall'art. 8 del Codice. Avverso tale decisione il Garante ha proposto ricorso per Cassazione.

In senso favorevole all'Autorità si è invece concluso il giudizio avanti al Tribunale di Treviso (sentenza n. 68 del 2 aprile 2008), che ha rigettato l'opposizione avverso l'ordinanza con cui il Garante ha ingiunto a un'azienda sanitaria il pagamento di una sanzione amministrativa per la violazione dell'art. 163 del Codice.

Due opposizioni sono state proposte in materia di trattamenti di dati effettuati nel settore del credito.

Un primo caso ha riguardato il *provvedimento* del Garante del 21 dicembre 2006 [doc. *web* n. 1378399] con il quale l'Autorità ha ordinato a un istituto di credito, nonché alla Banca d'Italia, la cancellazione dalla *"Centrale allarme interbancaria centrale"* (Cai) dei dati della società che ne aveva fatto istanza. Il Tribunale di Roma (sentenza n. 24504 del 14 dicembre 2007) ha accolto l'opposizione proposta dalla Banca d'Italia per carenza di legittimazione passiva. Il Garante avverso tale sentenza ha proposto ricorso in Cassazione.

Con altra pronuncia il Tribunale di Bologna (sentenza n. 20412 del 4 dicembre 2008) ha invece rigettato l'opposizione proposta avverso il *provvedimento* del 4 maggio 2006 [doc. *web* n. 1302311] con il quale il Garante ha vietato alla società che gestisce un sistema di informazioni creditizie di comunicare a fornitori di servizi di comunicazione elettronica dati contenuti nel sistema. Con il *provvedimento* l'Autorità ha, altresì, vietato il trattamento delle informazioni relative all'utilizzo irregolare delle carte di pagamento e dei dati ricavati dalle liste elettorali.

Dopo avere riconosciuto il pieno rispetto da parte del Garante della normativa che presiede al corretto espletamento del procedimento amministrativo, il Tribunale, nel confermare integralmente il provvedimento opposto, ha in particolare escluso che i fornitori di servizi di comunicazione elettronica possano avere accesso al sistema di informazioni creditizie, non avendone titolo, in base al disposto dell'art. 117 del Codice e di alcune disposizioni del codice deontologico del settore.

Per quanto attiene al trattamento effettuato in ambito giornalistico devono essere segnalate tre pronunce, tutte favorevoli all'Autorità.

Due decisioni sono state adottate dal Tribunale di Milano.

Nel primo caso (sentenza n. 7463 del 9 giugno 2008) il Tribunale ha respinto il ricorso proposto contro il *provvedimento* del 13 settembre 2007 [doc. *web* n. 1620926] con il quale l'Autorità ha vietato l'ulteriore trattamento delle immagini di un noto uomo politico fotografato all'interno di un parco di sua proprietà, pubblicate da un settimanale. Condividendo gli argomenti espressi dal Garante, il Tribunale ha ritenuto illecita l'acquisizione delle immagini pubblicate, per contrasto con norme del Codice e del codice deontologico relativo al trattamento dei dati personali nell'esercizio dell'attività giornalistica: il fotografo aveva infatti violato il domicilio dell'interessato – dovendosi ritenere il parco quale pertinenza dell'abitazione – utilizzando mezzi tecnici particolarmente invasivi, costituiti da potenti teleobiettivi. La società editrice del settimanale ha proposto ricorso per Cassazione avverso tale decisione.

Nel secondo caso (sentenza n. 2646 del 28 febbraio 2008) il Tribunale ha respinto il ricorso proposto avverso il *provvedimento* del Garante del 15 luglio 2006 [doc. *web*

n. 1310796] con cui l'Autorità ha vietato l'ulteriore diffusione di dati personali anche sensibili relativi alle tragiche circostanze della morte di una persona nota.

Si sono infine conclusi i due giudizi – trattati congiuntamente dall'autorità giudiziaria – con i quali una società concessionaria di reti televisive aveva proposto opposizione nei confronti di due noti *provvedimenti*, entrambi del 14 dicembre 2006, con i quali l'Autorità aveva disposto il divieto del trattamento di dati personali di alcuni parlamentari [doc. *web* n. 1370954] e di alcuni clienti di una discoteca [doc. *web* n. 1370781] (*v. Relazione* 2006 e 2007). Il Tribunale di Roma ha rigettato i ricorsi (sentenza n. 9055 del 30 aprile 2008).

Riguardo ai controlli del datore di lavoro sull'uso di strumenti elettronici da parte dei lavoratori, va registrata la pronuncia del Tribunale di Palermo (sentenza n. 4607 del 17 dicembre 2007) che ha respinto l'opposizione avverso il *provvedimento* del 2 febbraio 2006 (doc. *web* n. 1229854] con il quale il Garante ha vietato il trattamento da parte di una casa di cura dei dati relativi alla navigazione in Internet del dipendente. Il titolare del trattamento ha proposto ricorso per Cassazione.

Solo una decisione ha riguardato il settore del *marketing*: l'opposizione era stata proposta avverso il *provvedimento* del Garante del 7 dicembre 2006 [doc. *web* n. 1379101] con il quale è stato vietato ad una società editoriale l'invio di materiale pubblicitario. Il Tribunale di Milano ha respinto il ricorso (sentenza n. 5967 dell'8 febbraio 2008).

18.5. L'INTERVENTO DEL GARANTE NEI GIUDIZI RELATIVI ALL'APPLICAZIONE DEL CODICE

Conformemente agli indirizzi giurisprudenziali e al parere espresso dall'Avvocatura generale dello Stato – che si è pronunciata in termini favorevoli alla costituzione in giudizio del Garante, ritenendo essenziale che l'Autorità possa far valere le proprie ragioni, a tutela unicamente dell'interesse pubblico, tenendo conto delle sue specifiche e caratteristiche funzioni –, il Garante ha limitato la propria attiva presenza, nei giudizi che non coinvolgono direttamente pronunce dell'Autorità, ai soli casi in cui sorge, o può sorgere, la necessità di difendere o comunque far valere particolari questioni di diritto.

L'Autorità ha comunque seguito con attenzione tutti i contenziosi nei quali non ha

ritenuto opportuno intervenire, chiedendo alle avvocature distrettuali dello Stato di essere informata sullo svolgimento e sugli esiti delle vicende processuali.

19. L'ATTIVITÀ ISPETTIVA E LE SANZIONI

19.1. LA PROGRAMMAZIONE DELL'ATTIVITÀ ISPETTIVA

L'Autorità ha proseguito, anche nell'anno 2008, il processo di sviluppo dell'attività ispettiva, già avviato nell'anno 2007. L'attività di controllo è stata essenzialmente volta a:

- incrementare il numero delle verifiche;
- sviluppare nuove metodologie di controllo attraverso l'integrazione, nei *team* ispettivi, di competenze tecniche specialistiche per l'esecuzione di accessi ai sistemi informatici e alle banche dati elettroniche;
- effettuare controlli per categorie omogenee di titolari del trattamento secondo una metodologia predefinita denominata *"a progetto"*.

Sotto il primo profilo, nell'anno 2008 si è registrato un ulteriore incremento delle attività (+10% rispetto al 2007) in linea con la tendenza generale di aumento dell'attività di controllo, già evidenziata negli anni precedenti.

Anno	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008
Ispezioni	40	69	100	230	350	452	500

Delle cinquecento attività ispettive, trecentottantacinque sono state effettuate di iniziativa, sulla base di programmi ispettivi semestrali disposti dall'Autorità e centoquindici nell'ambito di istruttorie connesse a reclami, segnalazioni e ricorsi presentati dai cittadini.

Come dimostrano i dati sopra riportati, grande importanza riveste l'attività di prevenzione effettuata "*motu proprio*" dall'Autorità (anche in assenza cioè di specifici atti di impulso da parte dei cittadini quali segnalazioni, reclami o ricorsi), che ha costituito la parte più consistente dell'attività di controllo (oltre il 75%).

In relazione a tale attività, il Collegio determina, con cadenza semestrale, le linee di indirizzo attraverso delibere di programmazione che indicano gli ambiti del controllo e gli obiettivi numerici da conseguire per il semestre e, sulla base di tali indirizzi, l'Ufficio individua i titolari dei trattamenti da sottoporre a controllo. Le linee generali della programmazione dell'attività ispettiva vengono rese pubbliche.

Questa impostazione dell'attività di controllo consente, attraverso verifiche effettuate nei confronti di più soggetti operanti nello stesso settore o che effettuano tipologie omogenee di trattamento, di acquisire importanti elementi di valutazione in ordine:

- al grado di adeguamento alla legge degli operatori appartenenti ad un determinato settore o che utilizzano i dati personali per particolari finalità;
- a fenomeni di ampia portata che possono costituire presupposto per l'adozione di provvedimenti generali (diretti cioè ad un insieme indeterminato di operatori);
- alla verifica dell'impatto dei provvedimenti adottati.

Ne deriva la valorizzazione dell'attività di controllo come strumento di governo del sistema, in un'ottica non solo repressiva ma anche conoscitiva e di indirizzo.

Nell'anno 2008, il programma relativo al primo semestre (gennaio-giugno) ha previsto che l'attività ispettiva curata dall'Ufficio del Garante, anche per mezzo della Guardia di finanza, fosse indirizzata ad accertamenti in riferimento a profili di interesse generale per categorie di interessati nell'ambito di:

- trattamenti di dati personali effettuati dall'amministrazione finanziaria, mediante il sistema informativo della fiscalità, con particolare riferimento alle misure adottate per garantire l'accesso ai dati da parte degli enti esterni;
- trattamenti di dati personali effettuati da istituti di credito, relativamente alla legittimità della consultazione e del successivo utilizzo dei dati da parte dei soggetti aventi diritto, anche in riferimento al tracciamento degli accessi e a correlate misure di protezione;
- trattamenti di dati personali effettuati da una società operante nel settore delle informazioni commerciali, con riferimento all'utilizzo di dati pubblici e di conservatoria, nonché alle informazioni necessarie a verificare l'affidabilità, la solvibilità e la struttura economico-finanziaria dell'impresa;
- trattamenti di dati personali effettuati da società di telecomunicazione in relazione all'invio di *Sms* e *fax* indesiderati.

Con riferimento, invece, al periodo luglio-dicembre 2008, l'attività ispettiva di iniziativa è stata finalizzata ad accertamenti nell'ambito di:

- trattamenti di dati personali effettuati dall'amministrazione finanziaria, mediante il sistema informativo della fiscalità, con particolare riferimento alle misure adottate per garantire l'accesso ai dati da parte degli enti esterni;
- trattamenti di dati personali effettuati da parte di operatori di telecomunicazione, con finalità di profilazione dei clienti, mediante dati di traffico;
- trattamenti di dati personali effettuati da parte delle Camere di commercio, con particolare riguardo agli aggiornamenti delle informazioni camerali;
- trattamenti di dati personali effettuati da una società in relazione all'introduzione di carte di fidelizzazione in farmacia;
- trattamenti di dati personali effettuati da una società con finalità di profilazione dei medici per l'attività di informazione del farmaco;
- trattamenti di dati personali effettuati da società con finalità di *marketing;*
- trattamenti di dati personali effettuati da società in relazione al credito al consumo;
- trattamenti di dati personali effettuati da società con riferimento al riutilizzo commerciale di dati pubblici, in particolare liste elettorali e dati di conservatoria.

Oltre ai temi di controllo sopra delineati, nei due semestri, sono state anche effettuate:

- verifiche sull'adozione delle misure minime di sicurezza da parte di soggetti, pubblici e privati, che effettuano trattamenti di dati sensibili;
- altre verifiche di iniziativa concernenti, in particolare, l'adempimento dell'obbligo di notificazione nei confronti di soggetti, pubblici e privati, individuati mediante raffronto con il registro generale dei trattamenti;
- verifiche sulla liceità e correttezza dei trattamenti di dati personali con particolare riferimento al rispetto dell'obbligo di informativa, alla pertinenza e non eccedenza nel trattamento, alla libertà e validità del consenso, nei casi in cui questo è necessario, nonché alla durata della conservazione dei dati nei confronti di soggetti, pubblici o privati, appartenenti a categorie omogenee. Ciò, prestando anche specifica attenzione a profili sostanziali del trattamento che spiegano significativi effetti sulle persone da esso interessate.

19.2. LA COLLABORAZIONE CON LA GUARDIA DI FINANZA

Anche nel 2008 è risultato determinante, nel settore ispettivo, il rapporto con la Guardia di finanza che ha consentito all'Autorità di poter disporre di risorse qualificate per espletare l'attività di controllo affidata dalla legge.

Il protocollo di intesa siglato nel 2005 consente al Garante di avvalersi del Corpo attraverso:

- la partecipazione di personale agli accessi alle banche dati, ispezioni, verifiche e alle altre rilevazioni nei luoghi ove si svolge il trattamento;
- l'assistenza nei rapporti con l'autorità giudiziaria;
- lo sviluppo di attività ispettive delegate o sub-delegate per l'accertamento delle violazioni;
- la contestazione delle sanzioni amministrative rilevate nell'ambito delle attività delegate;
- l'esecuzione di indagini conoscitive sullo stato di attuazione della legge in determinati settori;
- la segnalazione all'Autorità di situazioni rilevanti, ai fini dell'applicazione della legge, acquisite anche nell'esecuzione di altri compiti di istituto.

In pratica il Garante, ogni qualvolta ritenga necessaria la collaborazione del Corpo, attiva il Nucleo speciale *privacy* con sede a Roma che, disponendo di personale specializzato, provvede direttamente ad effettuare gli accertamenti, avvalendosi anche, ove necessario, dei reparti del Corpo territorialmente competenti.

Le informazioni e i documenti acquisiti nell'ambito degli accertamenti vengono trasmessi all'Autorità per le successive verifiche in ordine alla liceità del trattamento e al rispetto dei princìpi previsti dalla legge. Qualora nell'ambito dell'ispezione emergano violazioni penali o amministrative, la Guardia di finanza procede direttamente alla segnalazione della notizia di reato all'autorità giudiziaria e alla contestazione della sanzione amministrativa.

Sono proseguite, anche nel 2008, le attività tese a realizzare un maggior coinvolgi-

mento nell'attività di controllo della componente territoriale della Guardia di finanza (nuclei di polizia tributaria, gruppi, compagnie e tenenze).

L'obiettivo è quello di disporre di un dispositivo di controllo flessibile ed articolato che consenta, in funzione della complessità degli accertamenti, di effettuarli direttamente a cura del dipartimento ispettivo dell'Ufficio, ovvero attraverso il Nucleo speciale, oppure, nel caso di accertamenti di non elevata complessità che concernono ad esempio la verifica di singoli adempimenti, delegando anche i reparti territoriali della Guardia di finanza.

In questo ambito, è stata effettuata una particolare attività di controllo denominata *"progetto videosorveglianza"*. Per attività *"a progetto"* si intende un'attività complessa di carattere operativo, rientrante nell'attuazione di linee strategiche definite di concerto con il Comando generale della Guardia di finanza, che comporta l'esecuzione di compiti interrelati da parte di unità organizzative della componente speciale e di quella territoriale del Corpo, con obiettivi, tempi e assorbimento di risorse definiti.

Questa tipologia di controllo che la Guardia di finanza effettua utilizzando innovativi processi di lavoro modellati sulle tecniche di *project management*, è stata effettuata sulla base dell'elaborazione congiunta, da parte dell'Ufficio del Garante e del Nucleo speciale *privacy* della Guardia di finanza, di una guida per l'accertamento. Nell'ambito di tale guida sono stati definiti, in modo estremamente analitico, i passi che i *team* di ispettori avrebbero successivamente dovuto effettuare e le liste dei controlli da eseguire *in loco*.

Nell'ambito del *"progetto videosorveglianza"* gli accertamenti, effettuati alla fine del mese di settembre, sono stati indirizzati alla verifica del rispetto delle disposizioni previste dal Codice, in relazione anche a quanto previsto nel *provvedimento* generale del 29 aprile 2004 (doc. *web* n. 1003482), nei confronti di quaranta sistemi di videosorveglianza installati, su tutto il territorio nazionale, da comuni, scuole, ospedali, società private, istituti di vigilanza che trattano dati personali anche per conto terzi e altri soggetti.

I soggetti da sottoporre ad ispezione sono stati individuati tenendo conto della dimensione dei sistemi di videosorveglianza, della loro incidenza in aree aperte al pubblico con una elevata presenza di persone e di minori, dell'utilizzo di tecnologie particolarmente sofisticate o di telecamere non facilmente rilevabili.

Ai quaranta controlli delegati dal Garante si sono aggiunti anche ulteriori accertamenti effettuati autonomamente dalla Guardia di finanza nell'ambito delle ordinarie attività di controllo.

L'attività ha consentito di rilevare in trentanove violazioni dell'obbligo di fornire l'informativa al pubblico sulla presenza del sistema di videosorveglianza, in circa trenta casi un periodo di conservazione delle immagini eccessivo rispetto a quanto previsto nel *provvedimento* del Garante e, in due casi, violazioni relative all'utilizzo di tali sistemi in contrasto con quanto previsto dall'art. 4 dello Statuto dei lavoratori che hanno comportato la segnalazione all'autorità giudiziaria in relazione alla sanzione penale prevista dall'art. 171 del Codice.

19.3. I SETTORI OGGETTO DEI CONTROLLI E I CASI PIÙ RILEVANTI

Nel 2008 sono state effettuate, suddivise per settore, le seguenti attività ispettive:

- quaranta controlli nei confronti di soggetti pubblici e privati che utilizzano sistemi di videosorveglianza, per verificare la liceità del trattamento e il rispetto del *provvedimento* generale del Garante sullo specifico tema;
- trenta controlli nei confronti di cliniche private che trattano dati sensibili, con riferimento all'adozione delle misure minime di sicurezza;
- venti controlli nei confronti di circoli sportivi per verificare le modalità di trattamento dei dati degli associati;
- venti controlli nei confronti di villaggi turistici, per verificare le modalità di trattamento dei dati dei clienti acquisiti anche tramite siti *web*;
- venti controlli nei confronti di agenzie assicurative, per verificare le modalità di trattamento dei dati, anche sensibili, degli assicurati;
- venti controlli nei confronti di agenzie di viaggio, per verificare le modalità di trattamento dei dati dei clienti acquisiti anche tramite siti *web*;
- venti controlli nei confronti di Internet *Point/Cafè*, per verificare le modalità dei trattamenti dei dati di traffico telefonico e telematico;
- venti controlli nei confronti di dottori commercialisti, per verificare le modalità di trattamento dei dati, anche sensibili, dei clienti;

- venti controlli nei confronti di dottori psichiatri e psicologi, per verificare le modalità di trattamento dei dati, anche sensibili, dei clienti;
- venti controlli nei confronti di videoteche, per verificare le modalità di trattamento dei dati dei clienti acquisiti anche tramite siti *web*;
- venti controlli nei confronti di società che effettuano attività di fidelizzazione, profilazione e *marketing*, per verificare le modalità di trattamento dei dati dei clienti;
- dieci controlli nei confronti di società finanziarie, per verificare le modalità di trattamento dei dati dei clienti, in relazione al credito al consumo ed alla solvibilità;
- dieci controlli nei confronti di società che effettuano attività di vendita *on-line*, per verificare le modalità di trattamento dei dati dei clienti acquisiti tramite siti *web*;
- dieci controlli nei confronti di società di *service providers*, per verificare le modalità dei trattamenti dei dati di traffico telefonico e telematico;
- dieci controlli nei confronti di medici dentisti, per verificare le modalità di trattamento dei dati, anche sensibili, dei clienti;
- dieci controlli nei confronti di istituti scolastici, per verificare le modalità di trattamento dei dati degli studenti acquisiti anche tramite siti *web*;
- dieci controlli nei confronti di medici oculisti, per verificare le modalità di trattamento dei dati, anche sensibili, dei clienti acquisiti anche tramite siti *web*;
- dieci controlli nei confronti di centri di chirurgia estetica, per verificare le modalità di trattamento dei dati, anche sensibili, dei clienti acquisiti anche tramite siti *web*;
- dieci controlli nei confronti di società che effettuano concorsi a premi *on-line* per verificare le modalità di trattamento dei dati dei clienti acquisiti tramite siti *web*;
- nove controlli nei confronti di società di *dealers*, in relazione alle modalità di acquisizione del consenso, connesso alla profilazione, all'atto dell'attivazione di schede telefoniche;
- otto controlli nei confronti di soggetti vari a completamento di istruttorie già avviate in precedenza;
- quattro controlli nei confronti di laboratori di analisi genetica che effettuano trattamenti per i quali è prevista la notificazione al Garante;

- novantacinque controlli nei confronti di soggetti vari in relazione a specifiche segnalazioni trasmesse dai dipartimento giuridici;
- un controllo nei confronti di una società farmaceutica, in relazione all'introduzione di carte di fidelizzazione in farmacia;
- un controllo nei confronti di una società farmaceutica in relazione alla profilazione dei medici presso i quali le società farmaceutiche svolgono attività promozionale;
- venticinque controlli nei confronti di soggetti pubblici che utilizzano i sistemi informativi della fiscalità mediante *"anagrafe tributaria"*;
- quindici controlli nei confronti di istituti di credito, relativamente alla legittimità della consultazione e del successivo utilizzo dei dati da parte dei soggetti aventi diritto, anche in riferimento al tracciamento degli accessi e a correlate misure di protezione;
- quattro controlli nei confronti di società con riferimento al riutilizzo commerciale di dati pubblici, in particolare liste elettorali e dati di conservatoria;
- tre controlli nei confronti di compagnie telefoniche in relazione al trattamento di dati personali effettuati sui dati di traffico con finalità di profilazione e *marketing*;
- cinque controlli nei confronti di società che effettuano trattamenti di dati personali con finalità di profilazione e *marketing*.

In relazione a quanto emerso dagli accertamenti, sono state effettuate circa cento proposte di adozione di prescrizioni, per conformare il trattamento alla legge e/o di provvedimenti inibitori, a fronte delle quali l'Autorità ha adottato alcuni provvedimenti di particolare rilievo per le garanzie nei confronti dei cittadini.

Tra i più rilevanti si segnalano:

- il provvedimento nei confronti di una società che opera nel settore alberghiero in relazione a dati personali trattati senza specifico consenso a fini di *marketing*, di rilevazione di informazioni su gusti abitudini o preferenze dei clienti (*Provv.* 31 gennaio 2008 [doc. *web* n. 1490553]);
- il provvedimento nei confronti di una società che effettua servizi di *call center*, per una compagnia telefonica, in relazione all'invio di *fax* promozionali (*Provv.* 13 maggio 2008 [doc. *web* n. 1520217]);

- il provvedimento nei confronti di una società che effettua servizi di *marketing*, per conto di varie società, in relazione all'invio di *fax* promozionali (*Provv.* 13 maggio 2008 [doc. *web* n. 1520243]);
- il provvedimento nei confronti di una società che effettua servizi di *marketing* mediante sito *web*, per diverse società, in relazione all'invio di messaggi promozionali (*Provv.* 13 maggio 2008 [doc. *web* n. 1521775]);
- cinque provvedimenti nei confronti di diverse società che raccolgono e vendono elenchi di soggetti (banche dati), in relazione all'utilizzo degli stessi per chiamate promozionali e all'invio di messaggi promozionali (*Provv.* 26 giugno 2008 [doc. *web* nn. 15443315, 15443326 e 15443338]; *Provv.* 25 settembre 2008 [doc. *web* nn. 1562758 e 1562780]);
- il provvedimento nei confronti di una società che effettua la vendita di prodotti per la casa a domicilio per il trattamento di dati a fini di *marketing* in violazione di legge (*Provv.* 19 maggio 2008 [doc. *web* n. 1526956]);
- le linee-guida per i trattamenti di dati personali nell'ambito delle sperimentazioni cliniche di medicinali (*Provv.* 24 luglio 2008 [doc. *web* n. 1533155]);
- il provvedimento nei confronti dell'anagrafe tributaria in relazione al trattamento dei dati e agli accessi da parte degli enti esterni (*Provv.* 18 settembre 2008 [doc. *web* n. 1549548]);
- due provvedimenti nei confronti di una società, in relazione al trattamento dei dati personali per finalità di informazioni commerciali (*Provv.* del 13 ottobre 2008 [doc. *web* n. 1571459] e *Provv.* 30 ottobre 2008 [doc. *web* n. 1570327]).

19.4. L'ATTIVITÀ SANZIONATORIA DEL GARANTE

19.4.1. Violazioni penali e procedimenti relativi alle misure minime di sicurezza

In conseguenza delle ispezioni effettuate, sono state inviate all'autorità giudiziaria dodici informative (di cui sette da parte del Dipartimento attività ispettive e sanzioni dell'Autorità e cinque da parte della Guardia di finanza).

Le violazioni penali hanno riguardato: mancata adozione delle misure minime di sicu-